



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI APS"

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita con Sede in VARESE, Via Lambro, 19 l'Ente del Terzo Settore denominato **"IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI APS"** nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del Codice Civile e della normativa in materia. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione "IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI APS", più avanti chiamata per brevità Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque.

Art. 2. Finalità e attività

- 1) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, si propone di operare in ambito culturale, in particolare nel settore artistico, storico, ecologico ed ambientale in genere.
- 2) Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 3) mediante la realizzazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni: ideazione, organizzazione e gestione di eventi di carattere sociale, ludico e culturale in genere, mostre, dibattiti, incontri culturali, spettacoli, servizi di guida turistica, direttamente o per il tramite di terzi, attività di ricerca, attività didattica e di formazione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'Associazione infine, anche con la produzione e gestione di adeguato materiale didattico, si prefigge di porre particolare attenzione a tutto quanto ritenuto utile o opportuno per la conoscenza, la conservazione e la tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente.
- 4) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definito con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
- 5) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 3. Soci

- 1) Sono ammesse all'Associazione, tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo coloro che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 2) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La domanda di ammissione presentata

da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

- 3) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, entro 10 giorni, per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
- 4) Il richiedente della domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

- 1) Tutti i soci hanno uguali diritti:
 - Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
 - Essere informati sulle attività dell'Associazione
 - Votare in Assemblea purchè iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.21
 - Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore
- 2) Gli associati hanno il dovere di:
 - Versare la quota sociale nei termini e rispettare il seguente statuto e il regolamento interno.
- 3) Per i soci minorenni il diritto di voto verrà esercitato da un genitore esercente la patria potestà

Art. 5. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6. Recesso ed esclusione dell'associato

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 7. Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Organo di controllo
- e. Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

Art. 8. L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i associati. L'Assemblea viene convocata dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9. Compiti dell'assemblea

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale.
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- Ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati.
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 10. Validità dell'Assemblea

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda

- L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea tra i propri componenti. È costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- Amministra l'Associazione
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio
- Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti

Art. 12. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie.

Art.13. Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/17.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinanti affari.

Art. 14. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) Rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/17.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs 117/17 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs 177/17 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal

Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17. Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.lgs 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18. Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.lgs 117/17

Art. 19. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei patrimoni

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs 117/17.

Art. 20. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 21. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Art. 22. Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS

11 settembre 2020

il segretario
Silvia Sanvito



il presidente
Valentina Bulferetti

